

Ufficio d'Ambito della Provincia di Lecco

LE NOVITÀ NORMATIVE IN TEMA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

18 maggio 2015

1. Affidamento del servizio

Il tema dell'affidamento del servizio idrico integrato è stato recentemente oggetto di alcuni interventi normativi:

- **D.L. 12 settembre 2014, n. 133** «*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*», (c.d. Decreto Sblocca Italia), pubblicato in G.U. il 12 settembre 2014, n. 212;
- **L. 11 novembre 2014, n. 164** di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 133/2014, pubblicata in G.U. 11 novembre 2014, n. 262;
- **L. 23 dicembre 2014, n. 190** «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*» (c.d. Legge di stabilità 2015), pubblicata in G.U. 29 dicembre 2014, n. 300.

D.L. 12 settembre 2014, n. 133

L'art. 7 ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle risorse idriche.

Il comma 1, lett. d), ha introdotto nel T.U. ambiente un nuovo **articolo 149-bis** rubricato «*Affidamento del servizio*», il quale prevedeva soltanto che l'ente di governo dell'ambito individuasse la forma di gestione «*fra quelle previste dall'ordinamento europeo*», nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

L. 11 novembre 2014, n. 164

In sede di conversione del D.L. n. 133/2014, ha apportato modifiche al nuovo art. 149-bis, aggiungendo un secondo periodo al comma 1:

«1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale».

Il testo così emendato aveva previsto, quindi, che l'affidamento diretto potesse avvenire secondo il modello dell'*in house providing* soltanto in favore di società **ESCLUSIVAMENTE** e **DIRETTAMENTE** partecipate dagli enti locali facenti parte dell'ambito.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

L'art. 1, c. 605, ha parzialmente modificato (a decorrere dal 1° gennaio 2015) il secondo periodo del comma 1 dell'art. 149-bis. La disposizione, nella versione attualmente in vigore, prevede che:

«1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale».

Pertanto, è stato espunto dalla norma il riferimento alla partecipazione «esclusiva» e «diretta» degli enti locali dell'ambito

Affidamento diretto secondo il modello dell'*in house providing*

Pertanto, secondo la normativa attualmente vigente, ai fini dell'affidamento diretto secondo il modello dell'*in house providing*, è necessario che la società affidataria abbia le seguenti caratteristiche:

1. sia **INTERAMENTE PUBBLICA**;
2. sia in possesso dei **REQUISITI PRESCRITTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO** per la gestione *in house* (dipendenza gestionale e dipendenza finanziaria);
3. sia **PARTECIPATA DAGLI ENTI LOCALI** ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e, in particolare, dall'ente locale che affida il servizio idrico integrato.

2. Il Piano Economico Finanziario

La Legge di stabilità 2015 (art. 1, c. 609) ha apportato modifiche all'art. 3-*bis* del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, stabilendo al comma 1-*bis* che gli enti di governo dell'ambito devono effettuare la relazione di cui all'art. 34, c. 20, D.L. n. 179/2012, la quale, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, comprende «un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio».

Il piano economico-finanziario deve essere **asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.